del Presidente/Direttore 12600/2025 - Prot. n. 0302146 del 27/10/2025 - [UOR: DP058506 - Class

AVVISO PUBBLICO DI UNA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO A TITOLO GRATUITO, OPPURE, RETRIBUITO DI N. 1 INSEGNAMENTO A.A. *2025-2026* **OVVERO IN SUBORDINE PER IL CONFERIMENTO A TITOLO RETRIBUITO DI N.** *1* **INCARICO DI INSEGNAMENTO A.A.** *2025-2026*, **- I E II SEMESTRE - AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 2 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- **Visti** gli art. 2222 e segg. 2229 e segg. del Codice Civile;
- **Visto** l'art. 409 del Codice Procedura Civile, come modificato dalla Legge 81/2017;
- **Vista** la Legge 4 novembre 2005, n. 230, recante «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari» e, in particolare, l'articolo 1, comma 16;
- **Vista** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 18 e 23;
- **Vista** la Legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e, in particolare, l'articolo 14;
- **Visto** il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività d'insegnamento;

Via di Santa Marta, 3 – 50139 Firenze
segreteria.dicea@unifi.it | dicea@pec.unifi.it
+39 055 2758811 - +39 055 2758812
P.IVA/Cod. Fis. 01279680480

- **Visto** l'art. 53, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R. sulle imposte sui redditi);
- **Visto** il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;
- **Visto** l'art. 65 del del D.Lgs. n. 30/2005 e s.m.i.
- **Visto** l'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015;
- **Visto** l'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017;
- **Vista** la deliberazione 20/2009 della Sezione Centrale di Controllo di legittimità che ha considerato estranei alla previsione normativa dell'art. 17 c. 30 del D.L. 78/2009 convertito, con modifiche, nella Legge 102/2009 (controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti su atti e contratti) gli incarichi di docenza e quelli tecnico specialistici di supporto alla didattica;
- **Vista** la deliberazione SCCLEG/7/2017/PREV, con la quale la Corte dei Conti, Sezione Centrale del controllo preventivo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, in considerazione anche di alcune pronunce espresse in passato nel preesistente quadro legislativo, ha dato una interpretazione di natura non meramente letterale ma sistematica dell'art. 1 comma 303 della Legge 232/2016 e pertanto, nell'attuale quadro normativo, il controllo preventivo di legittimità esercitato dalla Corte dei Conti, deve ritenersi venuto meno per gli atti di conferimento, di qualunque natura e per gli incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 stipulati dalle Università statali;
- **Visto** lo Statuto di Ateneo;
- **Visto** il Regolamento Didattico di Ateneo;
- **Visto** il "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento" emanato con Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033~~;~~
- **Visto** il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- **Vista** la delibera del Senato Accademico in data 17 gennaio 2017 in merito ai doveri didattici dei docenti;
- **Dato atto** che non è stato possibile procedere alla copertura degli

insegnamenti di cui al presente avviso con i Professori e Ricercatori dell'Ateneo;

- **Vista** la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale il 24.10.2025 nella quale viene deliberato l'insegnamento da bandire;
- **Accertata** la copertura finanziaria sul budget assegnato al Dipartimento proveniente dall'accordo con la Convenzione del Collegio dei Geometri prot. n.36967 del 16/02/2024;
- **Valutato** ogni opportuno elemento,

DECRETA

è indetta una procedura di valutazione comparativa per l'affidamento a titolo gratuito, oppure, retribuito o in subordine per il conferimento, previa stipula di contratto individuale di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata, di n. 1 incarico di insegnamento per l'anno accademico *2025-2026 – I e II semestre.*

Articolo 1 – Oggetto della selezione

La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare n. *1* soggetto disponibile ad accettare l'affidamento a titolo gratuito, oppure, retribuito o in subordine il conferimento, previa stipula di un contratto individuale di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata, di n. 1 insegnamento per l'anno accademico *2025-2026 – I e II Semestre*, che risulta vacante presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:

B273 – LP01 Corso di Laurea Professionalizzante in Tecniche e tecnologie per le costruzioni e territorio				
Insegnamento	SSD	CFU	Ore didattica frontale	Compenso al lordo degli oneri a carico del

				percipiente*
Attività di laboratorio, per lo sviluppo di competenze nell'applicazione delle conoscenze acquisite nel corso di Elementi di Diritto, nell'ambito del LABORATORIO 5: ESTIMO, CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO, SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO B033474	NN	1	9	€ 225,00

*comprensivo delle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesso all'insegnamento erogato (didattica integrativa e sussidiaria).

Articolo 2 – Durata e corrispettivo dell'incarico

L'attività avrà inizio il **23.02.2025 e terminerà il 30.04.2027.**

Il Dipartimento, in caso di stipula di un contratto individuale di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata a titolo retribuito, previa valutazione positiva dell'attività svolta, si riserva la possibilità di rinnovare l'incarico per gli anni successivi così come previsto dall'art. 7, comma 1 del Regolamento di Ateneo indicato in premessa (se annuali possono essere rinnovati per non più di due volte, se biennali solo per un ulteriore anno).

Il compenso orario è pari a 25 euro al lordo degli oneri a carico del percipiente, definito ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento.

Il suddetto compenso graverà su fondi diversi dal Fondo di Finanziamento Ordinario, e verrà corrisposto in un'unica rata finale, a conclusione della didattica frontale e delle restanti attività ad essa connesse.

Articolo 3 – Obblighi e diritti degli incaricati

3.1 I titolari dell'incarico d'insegnamento hanno diritto all'accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari on-line e alla casella di posta elettronica presso Unifi.

3.2 L'accesso ai predetti servizi e a ogni altro sevizio o applicativo necessario per l'espletamento dell'attività didattica è garantito per l'intera durata dell'incarico.

3.3 I titolari dell'incarico d'insegnamento sono tenuti a:

a) svolgere personalmente le attività didattiche, nel rispetto degli orari concordati con la Scuola e delle modalità e dei programmi dell'insegnamento, concordati con il Corso di Studio sulla base della programmazione didattica;

b) svolgere compiti di assistenza e orientamento degli studenti, partecipare alle Commissioni di verifica del profitto e dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio;

c) utilizzare il servizio on-line di verbalizzazione con firma digitale degli esami di profitto per tutta la durata del contratto;

d) inserire il programma dell'insegnamento e le altre indicazioni richieste sulla scheda *Syllabus*; rendere disponibile il proprio *curriculum vitae et studiorum*, in modo che siano accessibili sul sito web di Ateneo;

e) annotare nell'apposito registro delle lezioni i dati relativi all'attività didattica svolta, come previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo;

f) rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico e del Codice Etico di Ateneo.

3.4 Fatto salvo l'adempimento prioritario e integrale degli obblighi contrattuali, i titolari dell'incarico d'insegnamento non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo.

3.5 Il contratto si risolve automaticamente in caso di gravi violazioni delle disposizioni contemplate dai commi 2 e 3 ovvero qualora l'incaricato non dia inizio alle prescritte attività nel termine stabilito dallo stesso contratto ovvero ancora per altri giustificati gravi motivi, imputabili al docente incaricato, che pregiudichino l'intera prestazione.

3.6 Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi previsti dalla legge ovvero qualora risulti oggettivamente impossibile adempiere alla prestazione per sopraggiunti comprovati motivi. In questo caso al docente incaricato spetta il

corrispettivo pari alla parte di attività effettivamente eseguita e attestata dal responsabile della competente struttura.

3.7 I titolari dell'incarico di insegnamento partecipano ai Consigli di corso di laurea ai sensi dell'articolo 33, comma 4-ter, dello Statuto dell'Ateneo.

3.8 La stipula di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3.9 Al titolare del contratto è consentito l'uso del titolo di professore a contratto esclusivamente per la durata dell'incarico.

Articolo 4 – Requisiti di carattere generale e speciale

4.1 Sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

a) *a.1)* cittadinanza italiana;

a.2) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

a.3) per i cittadini extracomunitari, in aggiunta a quanto sub *a.2)*: di essere titolari del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs n. 286 del 1998, ss.mm.ii. ovvero di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Nel caso in cui non si sia in possesso del permesso di soggiorno, all'atto del conferimento dell'incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata, il candidato dovrà dimostrare almeno di aver provveduto alla relativa istanza ai sensi del D.Lgs. 286/1998. Sono fatti salvo i casi di cui all'art 5 nei quali risulti bastevole il solo visto d'ingresso;

b) godimento dei diritti politici;

c) età non inferiore agli anni 18;

d) non aver riportato una condanna penale in Italia o all'estero né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p. o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;

4.2 I candidati dovranno, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale o Laurea specialistica, nelle classi di laurea dell'area affine all'oggetto del bando;

b) Adeguati requisiti scientifici e professionali per l'insegnamento oggetto della domanda;

4.3 Possono partecipare alla selezione per l'attribuzione dei sopra detti insegnamenti:

a) professori ordinari associati e ricercatori, in servizio presso altri Atenei italiani;

b) soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e che non abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4.4 La titolarità dei contratti disciplinati dal presente regolamento è incompatibile con la contemporanea titolarità dei contratti di cui all'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 comma 6-septies della Legge 29 giugno 2022, n. 79 e di cui all'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Trovano altresì applicazione le incompatibilità disciplinate dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4.5 Per quanto attiene la **didattica complessiva**, ciascun contrattista può svolgere attività didattica nel limite massimo di centoventi ore di insegnamento per anno accademico.

Gli **assegnisti di ricerca** possono svolgere attività di insegnamento nel limite massimo complessivo di sessanta ore per anno accademico, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 6, del regolamento di Ateneo sul conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con decreto rettorale 14 maggio 2020, n. 550, che cita: *"Il titolare di assegno di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo solo previa autorizzazione del Consiglio dell'Unità amministrativa, su parere motivato del Responsabile scientifico dell'assegno, previa verifica che tale attività sia:*

a. compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca prevista per l'assegno;

b. non pregiudizievole per lo svolgimento delle attività di ricerca;

c. non portatrice di conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta.

Con riferimento ai **dottorandi di ricerca** trova applicazione quanto previsto nell'articolo 20, comma 3, del regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale 12 maggio 2022, n. 575.

Il **personale tecnico-amministrativo, CEL e Lettore** a contratto dell'Ateneo può essere titolare di incarichi didattici nel rispetto della normativa vigente in materia.

4.6 Alle valutazioni comparative per il conferimento di incarichi di docenza non possono partecipare, per un periodo di cinque anni, coloro nei confronti dei quali sia stato precedentemente risolto un contratto ai sensi dell'art. 14, comma 4, primo periodo, del "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento" di cui al Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033.

4.7 Per quanto attiene i requisiti di partecipazione, di ordine generale e particolare, i medesimi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda

5.1 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo i fac-simili allegati:

- **Allegato A** per Professori Ordinari, Associati e Ricercatori in servizio presso altri Atenei italiani;

- **Allegato B** per soggetti esterni

dovrà essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di *Ingegneria Civile e Ambientale, Via di Santa Marta, 3 – 50139* Firenze e dovrà pervenire entro e non oltre il **26 novembre 2025 alle ore 13.00 pena l'esclusione dalla procedura selettiva.**

Sono consentite le seguenti modalità di presentazione della domanda:

a) **per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica**: *selezioni.dicea@unifi.it;* la domanda dovrà essere sottoscritta e inviata scannerizzata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; per la presentazione della domanda i candidati dovranno essere in possesso di un indirizzo di posta personale. Tutti i documenti allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la dicitura "Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per incarico di insegnamento (specificare il nome dell'insegnamento) presso il Dipartimento di *Ingegneria Civile e Ambientale* anno accademico *2025-2026*";

b) **per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata**: *dicea@pec.unifi.it,* per la presentazione della domanda i candidati dovranno essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata personalmente intestata. Tutti i documenti allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la dicitura "PEC - Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per incarico di insegnamento (specificare il nome dell'insegnamento) presso il Dipartimento di *Ingegneria Civile e Ambientale* anno accademico

2025-2026";

In entrambi i casi, la mancata sottoscrizione della domanda e di tutti gli allegati, comporta l'esclusione dalla valutazione comparativa.

5.2 Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve dichiarare con chiarezza e sotto la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:

a) cognome e nome, codice fiscale (ovvero, se candidato non italiano, codice di identificazione personale);

b) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza;

c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato;

nel caso di candidati extracomunitari, la dichiarazione essere titolari di regolare permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, come da successive modifiche o integrazione, o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo, di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono la stipula di un contratto di lavoro autonomo per attività di docenza esercitato nella forma della collaborazione coordinata;

d) adeguata conoscenza della lingua italiana (*per i cittadini stranieri*);

e) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

f) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (*per i cittadini stranieri*);

g) di non avere riportato condanne penali in Italia o all'estero, di non avere procedimenti penali ed amministrativi pendenti né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p. né di aver riportato misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;

h) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 del presente bando, con

l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'Istituto che lo ha rilasciato; il titolo di studio conseguito all'estero deve essere dichiarato equivalente dalla competente autorità ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001[1]. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare copia autentica[2] del medesimo tradotto ufficialmente[3] ed indicare gli estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo. Resta inteso che detta dichiarazione di equivalenza/equipollenza deve essere posseduta alla data di stipula;

i) i servizi eventualmente prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale nonché di non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

k) ai sensi dell'art.18 comma 1 lettera c) della Legge 240/2010 di non essere legato da un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di

---

1Si segnala che il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile al seguente indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri

2*Per copia autentica si intende la fotocopia del documento originale sul quale è riportata, in calce, la dichiarazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, art. 46- lettera l, m, n, art.47 del DPR n. 445/2000, insieme alla copia semplice del documento di identità*

3*Sono "traduzioni ufficiali" quelle:*

a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario;

b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia;

c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato (fonte Ministero Affari Esteri)

Amministrazione dell'Ateneo;

l) di non essere contemporaneamente titolare di contratti di cui all'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 comma 6-septies della Legge 29 giugno 2022, n. 79 e di cui all'articolo 24 della stessa Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di non trovarsi, alla data di inizio dell'incarico, nelle condizioni di incompatibilità disciplinate dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

m) di non superare, qualora le sia affidato il/i contratto/i per il/i quale/i presenta domanda, il limite massimo di 120 ore di insegnamento per anno accademico;

n) nel caso di titolarità di assegno di ricerca, di non superare, qualora le sia affidato il/i contratto/i per il/i quale/i presenta domanda, il limite massimo complessivo di sessanta ore di attività didattica di insegnamento per anno accademico;

o) nel caso in cui un contratto sia stato risolto ai sensi dell'art. 14, comma 4, primo periodo, del "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento" di cui al Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033, di essere decorso un periodo di non meno di cinque anni dalla data di avvenuta risoluzione contrattuale;

p) di non trovarsi, alla data di inizio dell'incarico, nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del Regolamento per conferimento di borse di studio e borse di ricerca (D.R. 54/2013): "*1. La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo conferita, ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero, né con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Né è altresì cumulabile con corrispettivi derivanti dallo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall'Ateneo. 2. Il Direttore della Unità Amministrativa, sentito il Responsabile, può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti*

Via di Santa Marta, 3 – 50139 Firenze
segreteria.dicea@unifi.it | dicea@pec.unifi.it
+39 055 2758811 - +39 055 2758812
P.IVA/Cod. Fis. 01279680480

da soggetti diversi dall'Ateneo durante il periodo di fruizione della borsa.";

q) il possesso degli eventuali titoli valutabili;

r) il domicilio, completo del codice di avviamento postale, che il candidato elegge per l'invio delle comunicazioni relative al concorso; si precisa che il domicilio dovrà essere individuato sul territorio italiano e ciò anche per gli stranieri. Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata.

5.3 La domanda dovrà essere corredata da:

- curriculum vitae et studiorum, datato e sottoscritto in originale dal candidato, redatto secondo il formato europeo allegato (il file dovrà avere una dimensione massima non superiore a 1 MB), contenente dettagliata descrizione degli studi e delle mansioni eventualmente svolte nell'ambito di esperienze lavorative attinenti ai requisiti richiesti nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione, in relazione al profilo professionale richiesto. Si rende noto che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 33/13, i dati contenuti nel curriculum saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web di Ateneo dedicata alla trasparenza;
- elenco delle pubblicazioni;
- copia delle pubblicazioni, ad eccezione dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo in quiescenza;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità;
- richiesta di autorizzazione al lavoro autonomo (per il titolare di assegno di ricerca) per assegnisti afferenti al Dicea (vedi fac-simile allegato) e generico (vedi fac-simile allegato).

I titoli di studio e quelli professionali possono essere autocertificati contestualmente alla domanda, fermo restando che il candidato che risulterà firmatario del contratto potrà essere invitato a esibire i relativi documenti nei trenta giorni successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Ai sensi di quanto previsto dall' art 53 comma 6 lettera f) bis, gli incarichi di

docenza svolti da dipendenti di PPAA non sono assoggettati al preventivo NO dell'ente di appartenenza. In caso di istanza di partecipazione a valutazione comparativa per l'affidamento a titolo oneroso ovvero gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, è necessario allegare NO dell'ente di appartenenza per l'affidamento dell'insegnamento ovvero copia semplice dell'istanza protocollata per il rilascio dell'autorizzazione. In quest'ultimo caso, qualora il soggetto risulti vincitore, ai fini dell'affidamento, dovrà produrre il nulla osta rilasciato dall'ente di appartenenza.

5.4 L'Università di Firenze non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva e in ogni momento ne può essere disposta l'esclusione, con provvedimento del Direttore motivato per difetto di requisiti.

Art. 6 – Svolgimento della procedura

6.1 La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice a tal fine nominata, con apposito provvedimento del Direttore del Dipartimento, alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

La Commissione sarà composta da tre membri di cui almeno un Professore di prima fascia con funzioni di presidente. I componenti della Commissione sono scelti fra Professori e Ricercatori afferenti al settore concorsuale cui appartiene il settore scientifico-disciplinare dell'attività oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, al macrosettore.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e

della ricerca di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, i componenti della Commissione saranno scelti tra Professori e ricercatori afferenti al gruppo scientifico-disciplinare. In caso di più selezioni per lo stesso settore scientifico-disciplinare ovvero, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, per lo stesso gruppo scientifico-disciplinare, si procede alla nomina di un'unica Commissione.

In presenza di convenzioni con altri enti, le Commissioni possono essere composte secondo quanto disposto dalle convenzioni stesse, ferma restando la necessità che delle stesse facciano parte almeno due membri nominati ai sensi del comma 9 del presente articolo.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

6.2 La valutazione comparativa, per soli titoli, di cui alla lettera a) dell'art.4.3, avviene sulla base della qualificazione scientifica e/o professionale e tiene conto del complesso delle pubblicazioni scientifiche/del numero massimo di *12* pubblicazioni scientifiche, del curriculum dei candidati con particolare riferimento al settore scientifico disciplinare o, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, al gruppo scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere e quella pregressa e della professionalità acquisita, con particolare preferenza per la materia oggetto del bando. La suddetta attività di docenza viene attribuita mediante affidamento.

6.3 Se la valutazione comparativa di cui al comma 6.2 non ha individuato un soggetto idoneo a ricoprire l'incarico vacante, si procede alla comparazione, per soli titoli, tra i candidati di cui all'art.4.3 lettera b), sulla base della

Via di Santa Marta, 3 – 50139 Firenze
segreteria.dicea@unifi.it | dicea@pec.unifi.it
+39 055 2758811 - +39 055 2758812
P.IVA/Cod. Fis. 01279680480

qualificazione scientifica e/o professionale, tenuto conto del complesso delle pubblicazioni scientifiche/del numero massimo di *12* pubblicazioni scientifiche, del curriculum dei candidati con particolare riferimento al settore scientifico disciplinare o, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, al gruppo scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere, della pregressa attività didattica e professionale, con preferenza per la materia oggetto del bando, tenuto conto dell'attività di ricerca svolta in Italia o all'estero. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti, in caso di parità di valutazione. Detti incarichi sono conferiti mediante contratto individuale di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata a titolo retribuito.

6.4 La Commissione giudicatrice avrà a disposizione **100 punti totali**, così distribuiti:

Criteri per la valutazione ai sensi del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23, L. 240/2010 (Decreto rettorale, 6 maggio 2019, n. 512 – prot. n. 80401)	Punti fino a max
Pubblicazioni scientifiche	25
Curriculum formativo dei candidati pertinente all'attività didattica da svolgere	25
Pregressa attività didattica con particolare preferenza per la materia oggetto del bando	15
Pregressa professionalità con particolare preferenza per la materia oggetto del bando	10

Svolgimento di attività di ricerca in Italia o all'estero	15
Titoli preferenziali pertinenti all'oggetto del bando: titolo di dottore di ricerca, specializzazione, abilitazione scientifica di cui all'art. 6, L. 240/2010 ovvero titoli equivalenti conseguiti all'estero	10

6.5 Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà un verbale delle operazioni compiute in cui darà conto delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati che, per essere dichiarati idonei, dovranno aver conseguito un punteggio complessivo minimo di **60 punti**.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.

6.6 La Commissione formula, per la presente valutazione comparativa, la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio attribuito ai candidati *oppure* la Commissione formula una graduatoria di candidati idonei che ha validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale è stata svolta la selezione. È possibile attingere a tale graduatoria nel caso di rinuncia del candidato collocatosi al primo posto nella specifica procedura ovvero di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico. In caso di partecipazione di un unico candidato deve comunque esserne valutata l'idoneità. L'incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata per attività di insegnamento verrà conferito al candidato che raggiungerà la votazione più elevata; a parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, ai fini dell'attribuzione del suddetto contratto, il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010 ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero. In caso di parità di punteggio e in presenza dei citati titoli preferenziali ovvero in assenza di tali titoli, precede il candidato più giovane di età.

6.7 Della graduatoria sarà data pubblicità nell'Albo ufficiale dell'Ateneo e

sul sito web del Dipartimento all'indirizzo https://www.dicea.unifi.it/vp-895-reclutamento-concorsi-e-selezioni-per-docenti-esterni.html.

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso saranno rese note nell'Albo ufficiale dell'Ateneo dove verrà pubblicata anche la composizione della Commissione e sul sito web del Dipartimento.

Art. 7 – Affidamento dell'insegnamento/Stipula del contratto

7.1 I candidati di cui all'art.6.2 risultati vincitori saranno i soggetti affidatari dell'insegnamento.

Nel caso di candidati extracomunitari il suddetto affidamento sarà altresì subordinato al possesso dei documenti comprovanti il regolare soggiorno, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, come da successive modifiche o integrazione, all'essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono l'affidamento dell'insegnamento.

La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.

7.2 I candidati di cui all'art.6.3 che saranno risultati vincitori verranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata a titolo retribuito.

Nel caso di candidati extracomunitari la stipula del contratto sarà, altresì, subordinata al possesso dei documenti comprovanti il regolare soggiorno, ai sensi del D. Lgs. n. 286 del 1998, come da successive modifiche o integrazione, all'essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono la stipula del contratto individuale di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata a titolo retribuito.

La mancata presentazione all'invito per la stipula del contratto sarà intesa come rinuncia al medesimo.

Il contratto si intende risolto qualora sia possibile assicurare la copertura dell'insegnamento con professori o ricercatori dell'Ateneo che abbiano preso

servizio a seguito dell'espletamento di procedure di reclutamento, concluse prima dell'inizio dell'attività didattica, e riferite al settore di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento" di cui al Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033.

Il contratto si intende, altresì, risolto qualora, a seguito di prese di servizio conseguenti all'espletamento di procedure di reclutamento concluse prima dell'inizio dell'attività didattica e riferite al settore di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento" emanato con Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033, la riorganizzazione interna dei carichi didattici consenta di garantire la copertura dell'insegnamento con docenti o ricercatori in servizio.

Art. 8 – Proprietà intellettuale

8.1. Ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2005 (Codice della Proprietà Industriale, come modificato dalla L. n. 102 del 24 luglio 2023) i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi all'invenzione o creazione conseguita dal lavoratore nell'esecuzione o nell'adempimento del presente contratto spettano all'Ateneo, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini stabiliti dalla legge e dal Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 55/2025.

8.2 Quanto stabilito al comma 1 del presente articolo si applica alle invenzioni e creazioni conseguite dal lavoratore entro due anni da quando il collaboratore abbia cessato il proprio rapporto con l'Università.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

I candidati prendono atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. I candidati prendono altresì atto che il curriculum vitae et studiorum e le dichiarazioni rese per le quali, ai sensi della normativa vigente,

è prevista l'ottemperanza ad obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul sito web dell'Amministrazione in apposita sezione di "Amministrazione Trasparente".

Art. 10 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

I candidati prendono atto che, ai sensi del D.Lgs 81/08 e del "Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro" dell'Università degli studi di Firenze (Decreto prot. n.79162 del 26/05/2017), nei casi in cui ne ricorrano le condizioni e si configuri la relativa fattispecie, sono tenuti a collaborare alla corretta attuazione delle misure poste in essere per la prevenzione dei rischi alla salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente e osservando le disposizioni impartite dai soggetti a ciò preposti.

I candidati, qualora in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi specifici e individuati, prendono atto di essere tenuti a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ovvero disposti dal medico competente nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria prevista dall'art.41 dal D.Lgs citato.

I candidati prendono, altresì, atto che l'Università degli studi di Firenze adotta le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere informando i lavoratori circa i rischi per la salute e la sicurezza e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo. Resta inteso che i candidati si impegnano a frequentare i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento all'attività svolta ed in conformità con le previsioni di cui all'Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

Via di Santa Marta, 3 – 50139 Firenze
segreteria.dicea@unifi.it | dicea@pec.unifi.it
+39 055 2758811 - +39 055 2758812
P.IVA/Cod. Fis. 01279680480

Art. 11 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. nonché del "Regolamento sui procedimenti amministrativi dell'Università degli Studi di Firenze" è individuata quale Unità organizzativa competente *il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale*, *Via di Santa Marta, 3 – 50139 Firenze*.

Il responsabile del procedimento è la *Dott.ssa Debora Chioccioli,* tel. *055/2758807, (debora.chioccioli@unifi.it)*.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof. Gianni Bartoli

Gianni Bartoli
27.10.2025 10:41:29 GMT+01:00

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.UE 2016/679)

Per le finalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo ai dati personali da Lei forniti ed acquisiti nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il relativo trattamento verrà effettuato nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti. Sul sito di Ateneo, all'indirizzo https://www.unifi.it/p11360.html, è presente una pagina dedicata alla tematica della protezione dei dati personali contenente anche l'informativa per il trattamento dei dati personali dei collaboratori esterni.